

In Gazzetta il decreto legislativo sulla “Scia 2”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 222 del 25.11.'16, noto come “Scia 2”, che – in applicazione dell’art. 5, l. n. 124/'15 di riforma della Pubblica amministrazione – individua le attività oggetto di procedimento di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali sia necessario il titolo espresso.

Per quanto di interesse, con il provvedimento in questione (che segue il d.lgs. n. 126/'16, cosiddetto “Scia 1”: cfr. Cn sett.'16), per un verso, si prevede che il ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro della Pubblica amministrazione, adotti – entro il prossimo 9 febbraio e previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni – “un glossario unico”, che contenga “l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte”. Per altro verso, si dispone – intervenendo sul d.p.r. n. 380/'01 (T.U. per l’edilizia) – che le attività di edilizia privata vengano ricondotte a tre soli ambiti di comunicazione amministrativa: il permesso di costruire, la Scia e la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata). Vengono cancellate, quindi, la Dia (Denuncia di inizio attività) e la Cil (Comunicazione di inizio lavori).

Più in dettaglio, la Scia viene ad includere, ora, anche gli interventi per i quali si poteva scegliere la strada della Dia in alternativa al permesso di costruire, diventando il principale riferimento per gli interventi edilizi la cui rilevanza non imponga l’istanza del permesso di costruire. Mentre gli interventi per i quali occorreva la Cil passano nella categoria dell’edilizia libera. Così diventano completamente libere, ad esempio, le “opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee” da rimuovere dopo 90 giorni oppure “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni”. La Cila diventa, invece, la categoria residuale di tutti gli interventi che non ricadono in modo espresso né fra quelli di edilizia libera, né fra quelli che richiedono una segnalazione od una autorizzazione. Ciò significa che per tali tipi di opere l’interessato dovrà trasmettere all’amministrazione comunale “l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato”, il quale dovrà attestare, “sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio”.

A chiarimento di quanto precede, una tabella allegata al d.lgs. n. 222/'16 individua, in maniera analitica, ciò che occorre, a livello autorizzativo, per porre in essere un determinato intervento.

Infine, un’altra novità recata dal decreto legislativo in commento riguarda la segnalazione certificata di agibilità. La richiesta del certificato di agibilità viene ad essere sostituita, infatti, da tale tipo di segnalazione, nella quale un professionista abilitato deve attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità”.

Le Regioni e gli enti locali si dovranno adeguare alle disposizioni del d.lgs. n. 222/'16 entro il 30.6.'17.

da *Confedilizia notizie*, dicembre '16

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.